

Come quando fuori piove

Un sociologo abbastanza famoso tra gli appassionati di globalizzazione, tale Zygmunt Bauman afferma che uno dei mali della società odierna sia l'eccessiva personalizzazione dell'autorità.

Sembra strano, ma oggi chi detiene il potere tende ad esercitarlo come se fosse promanazione del proprio essere piuttosto che esternazione di una funzione: secondo Bauman, insomma, oggi siamo messi peggio che nel medioevo quando il re, il duca o il marchese esercitavano un potere finalizzato al pubblico interesse più per i fatti propri che per il bene della collettività.

Anche per questo tutte le organizzazioni moderne si sono date delle regole: e nel gioco come nella vita le regole servono per ordinare gli elementi diversi che appartengono alla stessa struttura, in maniera che ogni elemento agisca per conseguire il medesimo fine, sia pure con un livello di responsabilità differente, a seconda della posizione ricoperta.

Siamo quindi perplessi e sbigottiti quando assistiamo alle performances del Ministro Brunetta, che gestisce con eccessivo personalismo una struttura pubblica; siamo sempre perplessi quando un Ministro come La Russa usa i militari dell'Esercito a piacimento, per tamponare le falle e le emergenze che la vita quotidiana, purtroppo, presenta.

Chi ha giocato a scala quaranta sa bene che per prevenire disfunzioni qualcuno ha inventato una regola sacra che prevede un'esatta posizione per ogni seme di carta secondo il principio del "Come Quando Fuori Piove": dove come sta per cuori, quando sta per quadri, fuori sta per fiori, e piove sta per picche.

Questa regola impedisce che ognuno pensi e ragioni come meglio gli pare, imponendo una sua visione sopra quella degli altri, e permettendo alla fine che il gioco funzioni e che tutti si divertano: perché il fine ultimo di ogni regola, nel gioco come nella vita, è che il tutto funzioni.

Se invece ognuno la pensa a modo suo e non accetta le regole, i sistemi si bloccano, le disfunzioni immobilizzano la struttura e il tutto si inceppa, si blocca.

Non funziona.

L'Amministrazione della P.S. è ordinata secondo una scala gerarchica in cui ognuno svolge un ruolo secondo un proprio livello di potere e di responsabilità.

Alla base ci stanno i Poliziotti (P come Picche, il seme posto per ultimo nella scala quaranta).

I poliziotti, pur essendo al livello di base, rappresentano in tutto e per tutto la Polizia di Stato quando espletano i servizi d'istituto.

Secondo direttive superiori, certamente, ma con la libertà e la possibilità di adattare queste direttive al caso concreto.

Sopra i poliziotti ci sono i Funzionari (F di Fiori) i quali, a loro volta, ricevono direttive e le rendono applicabili per il personale del quale hanno responsabilità di gestione.

Responsabilità vuol dire che rispondono del loro operato, sia nei confronti dei superiori sia nei confronti degli operatori che devono poter valutare se queste direttive corrispondono o meno ai fini dell'Amministrazione.

Il rispetto evidente delle regole è il modo più concreto che abbiamo per distinguere tra discrezione ed arbitrio.

Sopra i funzionari ci sono i Questori (Q di Quadri) i quali a livello molto più alto devono realizzare i fini dell'Amministrazione secondo le sue regole.

Nonostante quello che si possa pensare i Questori non sono dei moderni feudatari che gestiscono un potere assoluto e senza limiti, ma pezzi importanti, importantissimi di un meccanismo enorme e complicato che deve funzionare secondo regole prestabilite.

Sempre più spesso il SIULP registra che qualche Questore (sarebbe scorretto dire "i Questori" perché il 99,9% dei questori della Repubblica italiana non sono interessati dalle critiche che sto per muovere) interpreta il suo ruolo di autorità provinciale e tecnica di pubblica sicurezza in chiave sempre più autoritaria ed autoreferenziale.

Qualche questore, ritenendo come Giulio Cesare di essere primo ed unico in Gallia piuttosto che ultimo a Roma, gestisce la questura e gli uomini in essa impiegati come se fosse un dominio di sua esclusiva proprietà.

C'è chi, per esempio in Emilia Romagna, incredibile ma vero, si diverte ad alterare la propria voce per renderla irricoscibile, per poi chiamare il 113 fingendo di essere un cittadino bisognoso d'aiuto e provocare le reazioni dei centralinisti per saggiare il loro livello di reazione dinanzi a situazioni imprevedibili.

Oppure, aggredisce verbalmente gli operatori durante la pausa caffè perché detta pausa non sarebbe consentita visto che ogni poliziotto dovrebbe lavorare ininterrottamente un tot numero di ore al giorno.

C'è chi, nelle Marche, decide, in virtù di personalissime convinzioni che non compete l'indennità di ordine pubblico a chi durante le ultime elezioni si è sobbarcato quattro giorni di tour de force senza neanche un minuto di pausa per garantire la correttezza della competizione elettorale.

E quando il SIULP gli fa notare che in tutta Italia, isole comprese, l'indennità è stata ampiamente riconosciuta a tutti gli operatori di polizia, la risposta del galantuomo lascia atterriti: "il Questore sono io e qui si fa quello che dico io".

Un pò come quella famosa canzonetta che ad un certo punto recitava: ...e questa è casa mia, e qui comando io, ogni giorno

voglio sapere chi viene e chi va...

In Sicilia, da ultimo, si registra un ulteriore aggravamento della pericolosa fattispecie autoritaria, che ha generato una originale specie di "Questore da offesa".

Per anni abbiamo lavorato per impedire che gli eccessi di critica sindacale nei confronti dei dirigenti della Polizia di Stato si tramutassero in attacchi alla persona censurabili in sede penale; quando finalmente siamo riusciti ad abbassare il tasso di conflitto sindacale precisando che bisogna sempre distinguere tra attacco alla persona ed attacco alla disfunzione, ecco che spunta un originale questore che, nero su bianco, offende chi rappresenta il sindacato dandogli, a varie riprese, del "delirante", "ottuso", "capace di valutazioni del tutto gratuite ed infondate", "redattore di nota farneticante" e "con un spiccata vocazione alla polemica pretestuosa ed all'informazione distorta".

Ogni commento diventa inutile: per dirla con un certo eufemismo possiamo affermare che esistono penne migliori di queste nel definire i rapporti corretti tra Amministrazione e Sindacato.

Ma rimane il problema di un questore che ha la responsabilità di rappresentare l'autorità provinciale di pubblica sicurezza in un territorio particolarmente esposto ai rischi della criminalità e che si dimostra abbastanza palesemente poco capace di avere buoni rapporti con il sindacalista di polizia; figuriamoci con i cittadini.

Il Presidente della Camera Gianfranco Fini in un recente incontro con gli studenti di Bagheria, parlando della legalità come presupposto essenziale del contrasto all'azione mafiosa ha evidenziato il ruolo esemplare che deve avere chi rappresenta il pubblico potere.

Sia esso un deputato, un amministratore locale, un sindaco o un qualsiasi rappresentante di un'amministrazione.

I tempi oggi sono tali da poter tranquillamente affermare che un serio contrasto al crimine impone anche il rispetto di un certo codice comportamentale, soprattutto da parte di chi esercita un potere pubblico: il crimine e l'illegalità si sconfigge anche e soprattutto col valore dell'esempio, e non basta allora giustificare comportamenti così aberranti come quelli descritti finora, dicendo, come spesso si dice: "si va bene, avrà un caratteraccio, ma alla fine è un bravo poliziotto".

Non è più il tempo per mantenere come questori dei bravi poliziotti che però non riescono a dare, con la costante opera quotidiana, esempio di equilibrio, di saggezza, di equidistanza, di terzietà, di tutto quello che insomma rende prestigioso ed autorevole l'esercizio della funzione istituzionale.

Bisogna cominciare a porsi questo problema: qual è la reazione di un cittadino dinanzi ad un modello di non adeguata ge-

stione della funzione statale?

Secondo noi un amministratore sgarbato, rabbioso, offensivo procura un danno all'immagine dello Stato: vanifica la percezione positiva dell'azione fruttuosa di polizia, allontana le giovani generazioni dai valori che lo Stato deve praticare, soprattutto in terre martorate dall'illegalità.

E tornando al "Come Quando Fuori Piove" rimane da chiarire cos'è quella "C" di Cuore.

È la "C" di Capo della Polizia, quello che è al vertice dell'organizzazione, quello a cui compete la responsabilità finale del tutto.

Quello che deve provvedere ad eliminare le disfunzioni, quando queste, obiettivamente, esistono.

Non sono permessi errori in questa fase storica in cui la gestione della sicurezza viene vista con particolare riguardo dall'opinione pubblica, dai mass media, dalla società civile.

Sempre la sociologia ci rappresenta la "teoria del fusibile" tipica della logica dell'azienda moderna: secondo questa teoria così come il fusibile in un apparato meccanico consente, con la propria fusione, di salvare il funzionamento generale dell'apparato stesso, la rimozione in casi di oggettiva inadeguatezza dell'alto dirigente consente all'azienda o all'amministrazione di mantenere la propria credibilità.

Il Capo della Polizia, a questo punto, potrebbe, valutando che il sistema funziona e che la disfunzione lamentata rappresenta solo due o tre casi sul territorio nazionale, disporre la rimozione di chi, a prescindere dalle proprie capacità professionali si dimostra per cultura professionale o personale non adeguato a rappresentare ad altissimi livelli, la Polizia di Stato.

Ad alti livelli di comando corrispondono sempre forme sofisticatissime di valutazione dell'adeguatezza: non accettare questo principio e continuare con la logica del perdono, ritarderà di molto i tempi per il conseguimento dell'obiettivo finale e prioritario dell'azione di polizia.

Che consiste non solo nel contrasto al crimine, ma soprattutto nel ripristino delle condizioni di rispetto motivato ed assoluto nei confronti di chi rappresenta lo Stato in ogni sua manifestazione.

F. Romano

Mobilità connessa al mandato amministrativo

Pagina 2

Passaggio alla settimana corta e calcolo congedo ordinario

Pagina 3

Mobilità connessa al mandato amministrativo

Presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane si è svolto il preannunciato incontro con i Direttori dei Servizi interessati, concernente l'indicazione dei criteri che l'Amministrazione intende adottare per dare attuazione alla previsione normativa di cui all'art 78 del D.Lvo nr.267/2000 relativa alla mobilità del personale che deve espletare il mandato politico ed amministrativo.

Il dr Tomao - Direttore dell'Ufficio Ordinamento e Contenzioso del Dipartimento della P.S., ha illustrato la norma e precisato che compete al datore di lavoro individuare criteri di priorità con cui procedere all'attuazione del suddetto dettato normativo, ed ha precisato che l'Amministrazione sulle modalità applicative della norma seguirà i seguenti criteri:

1. il personale interessato è quello che è stato eletto o designato a ricoprire cariche per mandato politico o amministrativo, esclusivamente per le fattispecie espressamente indicate nella citata norma;

2. tutto il personale che si trova in tale condizione non verrà trasferito, ma verrà avvicinato alla sede ove deve prestare il proprio mandato politico o amministrativo, attraverso un'assegnazione temporanea che avrà la stessa durata connessa all'esercizio effettivo del mandato, al termine del quale, l'interessato, qualora non abbia nel frattempo maturato l'anzianità ordinaria per avere il trasferimento nella sede richiesta, rientrerà nella sede ordinaria di servizio fino al raggiungimento dell'anzianità richiesta. Durante il periodo di assegnazione temporanea l'anzianità di sede ordinaria per avere il trasferimento, non si interromperà;

3. per l'individuazione della sede di assegnazione temporanea connessa all'obbligo di avvicinamento alla sede ove viene esercitata la funzione politica o amministrativa, l'Amministrazione terrà conto delle esigenze di servizio intese come compatibilità degli uffici richiesti e con la qualifica, la specializzazione e la specificità funzionale del singolo operatore oggetto del movimento temporaneo (es se un operatore ha una specializzazione, la sede di assegnazione dovrà tenere conto dell'esigenza e della possibilità d'impiego funzionale e gerarchico per quel collega, senza creare situazioni di mortificazione professionale per chi si trova già in organico con analoghi livelli di responsabilità funzionale in un determinato reparto o ufficio);

4. le assegnazioni temporanee verranno fatte in soprannumero rispetto alla mobilità ordinaria per non penalizzare e mortificare le aspettative di altri colleghi che chiedono il trasferimento presso la medesima sede, seconda la graduatoria ordinaria.

I Dirigenti presenti hanno altresì precisato che personale del ruolo Agenti, Assistenti e Sovrintendenti in-

teressato a tale mobilità ed attualmente in valutazione ammonta complessivamente oggi a 200/ unità, con una crescita tendenziale che raggiungerà a breve le 250 unità; il personale del ruolo Ispettori è di circa 20 unità, mentre non vi sono attualmente in pendenza casi che riguardano Direttivi, Dirigenti o

personale del ruolo tecnico.

Il Siulp ha preso atto di quanto sopra, sollecitando, altresì, l'Amministrazione a definire i criteri riguardanti la mobilità anche per tutte le altre fattispecie speciali previste da specifiche norme (es. art 55 del DPR 335/82; art 33 nr.5 della legge 104/92; art 42 bis

Concorso 108 Vice Sovrintendenti

Come richiesto dal Siulp con la lettera del 9 febbraio u.s. si è svolto il preannunciato incontro con il Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Giovanni Cecere Palazzo e tutti i direttori dei Servizi interessati alla problematica in esame, per avere elementi di conoscenza certi sulla complessa situazione concorsuale e per poter fornire informazioni precise e prevenire il diffondersi di notizie infondate.

Il Direttore Centrale ha confermato ufficialmente che si è reso necessaria l'emanazione del decreto di sospensione dell'efficacia della graduatoria di merito del concorso come atto di autotutela dell'Amministrazione dopo aver riscontrato la sussistenza di alcuni errori nelle batterie di domande utilizzate per le prove.

In particolare, in un caso la griglia di correzione del computer riportava come errata una risposta corretta, ed in questo caso si è trattato di un errore materiale di facile correzione; in altri due casi, invece, nessuna delle risposte indicate come possibili era corretta e quindi non poteva essere data la risposta esatta.

In questo caso, secondo l'Amministrazione, alcune delle batterie utilizzate contenevano un solo errore, mentre altre contenevano tre errori. Premesso ciò l'Amministrazione ha pertanto comunicato che assumerà le seguenti determinazioni:

1. il concorso non verrà annullato, non ci sarà alcun allargamento di posti mediante scorrimento della graduatoria ed ha confermato che i vincitori del concorso rimarranno comunque nel numero di 291 come previsto. Il Siulp sul punto ha precisato che qualora l'Amministrazione volesse ulteriormente allargare i posti questo non potrebbe limitarsi a questo concorso, ma dovrebbe necessariamente riguardare tutti i concorsi pregressi riguardanti tutti i ruoli;

2. verranno convocati i candidati che hanno svolto la prova con la scheda con le risposte sbagliate (da un conteggio che è in fase di completamento saranno 1000/1050 colleghi) e ad essi verranno sottoposte una o tre domande, a seconda se hanno avuto la scheda con una o tre domande sbagliate, e le nuove domande per il completamento della prova saranno della medesima area tematica di quelle risultate sbagliate;

3. Ad ogni domanda della prova concorsuale è stato attribuito un punteggio di 1,25, pertanto, verranno convocati per il supplemento di prova tutti coloro i quali hanno ottenuto un punteggio da 58,75 in su, nel caso in cui avevano nella loro scheda una sola domanda errata, e tutti colori

i quali hanno ottenuto un punteggio da 56,25 in su, nel caso in cui avevano nella loro scheda tre domande errate. Non verranno convocati coloro i quali, pur avendo avuto per le prove la scheda con una o tre domande errate, hanno ottenuto comunque un punteggio che, anche nel caso di risposta corretta nel supplemento di prova, non raggiungerebbero comunque i 60 punti;

4. i titoli che verranno valutati saranno solo quelli indicati nella scheda notizie redatta ai sensi dell'art 6 del bando di concorso e sottoscritta per conferma da ogni singolo candidato all'atto della richiesta di partecipazione al concorso che richiedeva espressamente la convergenza di due volontà, quella dell'Amministrazione e quella dell'interessato. Nel bando di concorso, secondo il Direttore, erano indicati i titoli da considerare validi ai fini del concorso: Non era specificata l'attribuzione dei punteggi di ogni titoli in quanto era un compito riservato alla commissione. Pertanto dal controllo che l'Amministrazione sta facendo se alcuni titoli indicati nella scheda notizie erroneamente non sono stati considerati, verranno presi in esame ai fini della rettifica del punteggio finale, mentre i titoli che non sono stati espressamente indicati nella scheda sottoscritta per conferma dall'interessato non verranno presi in esame. L'Amministrazione si è impegnata a procedere in modo rapido a completare tutte le fasi suppletive del concorso, a stilare la graduatoria finale e dichiarare i vincitori del concorso, pur nella consapevolezza che comunque non è escluso che per singoli casi ci potranno essere contenziosi di natura giurisdizionale.

Il Siulp ha stigmatizzato la condotta e la responsabilità dell'Amministrazione in ordine a questo concorso, sottolineando l'assenza di comunicazioni chiare precise e tempestive, nonché i ritardi inaccettabili con cui vengono comunque banditi i concorsi.

Il Direttore Centrale si è impegnato, dopo la conclusione di questo concorso a predisporre un progetto che verrà sottoposto alle OO.SS. che, pur nel rispetto della normativa vigente, che prevede concorsi annui sulla base dei posti disponibili al 31.12. di ogni anno, possa consentire d'individuare percorsi per accelerare i tempi concorsuali e giungere al rispetto della ordinarietà temporale. Sulla questione la Segreteria nazionale seguirà la vicenda comunicando con tempestività ogni notizia utile.

La Segreteria Nazionale

della legge nr.350/2003) dichiarandosi disponibile anche a considerare l'ipotesi di un congelamento temporaneo dell'anzianità di sede ordinaria per non danneggiare i colleghi che attendono dopo tanti anni il trasferimento in base alla graduatoria ordinaria. Ciò per non lasciare senza risposte certe e trasparenti, seppur in presenza di difficoltà applicative, le legittime istanze di tanti colleghi che rivendicano con giusta ragione l'applicazione immediata di specifiche norme che non costituiscono un beneficio per loro, né debbono costituire una scorciatoia rispetto alla mobilità ordinaria, ma hanno come soggetto della tutela, il minore, il portatore di handicap grave o gravissime situazioni personali e familiari.

L'Amministrazione si è impegnata a convocare a breve una nuova riunione per individuare i criteri per le altre fattispecie di mobilità e sarà cura della Segreteria Nazionale darne tempestivamente comunicazione.

I Dirigenti ministeriali hanno concluso l'incontro precisando che verrà redatto un provvedimento sui criteri applicativi del citato art 78 che verrà inviato a tutte le OO.SS. ed hanno aggiunto che le assegnazioni di tutti coloro che si trovano in questa situazione avverranno, con ogni probabilità, entro il prossimo mese di marzo.

Finanziaria 2010: le novità per il lavoro

In particolare sono previsti: - rifinanziamento, per l'anno 2010, delle misure introdotte, anche a livello sperimentale, attraverso i diversi interventi legislativi anti-crisi, ampliandone, in alcuni casi, l'ambito di applicazione; - concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale; - nuovi criteri per l'indennità di disoccupazione; - modifiche all'una tantum per i lavoratori a progetto - incentivi ai datori che riacquiritano lavoratori disoccupati e svantaggiati; - incentivi agli intermediari del mercato del lavoro che concorrono alla formazione, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori svantaggiati o disoccupati; - ripristino dello staff leasing; - l'ampliamento dei casi di utilizzo della somministrazione di manodopera - previsione della percentuale di formazione della retribuzione dell'apprendista; - chiarimento degli ambiti di operatività delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (c.d. buoni lavoro) anche con riferimento al committente pubblico; - proroga per il 2010 dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti legati alla produttività (Legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Sportello Siulp: Consulenza su Pensioni e Equo Indennizzo

Da oggi il SIULP mette a disposizione degli iscritti un nuovo servizio di consulenza. Gli iscritti possono chiedere, attraverso lo sportello, chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda l'equo indennizzo.

Nostri esperti nella materia risponderanno a tutte le vostre domande e si faranno carico di assistervi durante l'iter burocratico.

Esperti Siulp sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti Siulp

Telefono 080/5291011 - SPORTELLO SIULP PENSIONI (MAR e VEN dalle 9.30 alle 12.30)

FORNIRE LA BUSTA PAGA O IL CEDOLINO PENSIONE PER AVVIARE LA CONSULTAZIONE PERSONALE

È POSSIBILE USUFRUIRE DELLO SPORTELLO SIULP IN VARI MODI

TELEFONICAMENTE

Chiamando il numero 080/5291011 il MAR e il VEN dalle 9.30 alle 12.30

PERSONALMENTE

Presentandosi presso la sede della Segreteria Provinciale SIULP - Via Murat, 4 (4° piano della Questura) il MAR e il VEN dalle 9.30 alle 12.30

VIA EMAIL

All'indirizzo siulpbari@virgilio.it - Descrizione sintetica del problema se possibile inviare busta paga scannerizzata o inviarla via fax al numero 080/5232702.

Passaggio alla settimana corta e calcolo congedo ordinario residuo

Di seguito riportiamo la riposta della Direzione Centrale per le Risorse Umane, ad un nostro quesito finalizzato a conoscere le modalità di concessione dei periodi di congedo ordinario pregresso, maturato in regime di settimana lunga, nei confronti di dipendenti, impiegati in uffici che prevedono una turnazione oraria articolata su cinque giorni lavorativi.

“Al riguardo, si fa presente che le giornate di congedo ordinario, precedentemente maturate nel rispetto delle disposizioni contrattuali, andranno computate considerando l'articolazione dell'orario di lavoro dell'ufficio in

cui il dipendente presta servizio al momento della fruizione delle ferie in esame, e, cioè, nel caso prospettato, non computando, nel congedo richiesto, il sabato, che, ovviamente, in uffici che in tale giornata non effettuano prestazioni lavorative, deve essere considerato come giornata non lavorativa, alla stregua della domenica.

Nel richiamare, a tal proposito, il contenuto della circolare n. 555/39/RS di codesto Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali, datata 21 aprile 1998, si ritiene doveroso evidenziare che il criterio sopra illustrato non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alle modalità di fruizione del congedo ordinario pregresso del personale che effettua turni organizzati su sei giorni lavorativi, trattandosi, nel caso in esame, del legittimo recupero di congedo ordinario maturato in proporzione all'attività di servizio a suo tempo prestata dagli interessati.

Si chiarisce, infine, che il computo del periodo di congedo ordinario spettante al personale in questione, relativo all'anno in cui l'Ufficio ha modificato l'articolazione dell'orario di servizio, andrà ovviamente effettuato con il criterio della proporzionalità in dodicesimi, nel rispetto dei periodi indicati dall'art. 14 del D.P.R. n. 395/95.”

BARI

Storia di una morte annunciata... (e per fortuna non arrivata)

Sul precedente numero di questo notiziario l'amico Paolo ZINI ha ancora una volta messo in risalto l'importanza che può avere la cosiddetta “pacca sulle spalle” data dal superiore a quel collega che svolge degnamente il proprio compito. Ci sono dei casi in cui però la pacca sulle spalle non è sufficiente...

Il 3 febbraio scorso due colleghi della Sottosezione Autostradale di Trani, il Sov.te BOCCIA e l'Ass.C. MOSCATELLI hanno evitato che un semplice guasto ad un autocarro fermatosi in corsia di emergenza, si trasformasse in tragedia.

Infatti è accaduto che i colleghi rendendosi conto del pericolo che l'autista del mezzo stava correndo hanno fermato l'auto di servizio in carreggiata opposta e scesi dal veicolo sono corsi in direzione dell'utente che era nell'intento di scendere dall'autocarro; forse spaventato dall'arrivo e dalle urla dei colleghi l'autista ha desistito dall'azione e mentre richiudeva lo sportello è sopraggiunto un autocarro che tamponava violentemente il veicolo in sosta facendolo ribaltare.

BOCCIA e MOSCATELLI, incuranti del rischio che correvano, hanno scavalcato il guard-rail e si sono gettati letteralmente fra le lamiere contorte estraendo dalle cabine dei mezzi i due conducenti (che grazie al pronto intervento dei due colleghi se la sono cavata “solo” con delle lesioni non gravi), mettendoli in sicurezza chiedendo poi l'intervento delle ambulanze e procedendo ai rilievi del caso.

Qualcuno potrà obiettare che in fondo hanno svolto il proprio dovere, che non hanno fatto nulla di eccezionale forse è vero, forse no: come in questo caso, perché ritengo che qui siamo ben oltre alla semplice applicazione del concetto del “dovere”; in questo caso siamo di fronte a capacità non comuni, ad un elevato senso del dovere, di spirito di sacrificio e di straordinarie doti professio-

nali che hanno fatto sì che gli stessi ricevevano il ringraziamento dei feriti per aver salvato loro la vita, ringraziamento che uno dei due autisti ha manifestato inviando una lettera di plauso per l'operato dei due colleghi al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale.

Questo non è un caso solo da “pacca sulle spalle”, da semplice parola di lode, siamo convinti invece che la dirigen-

za farà tutto quanto sia loro consentito affinché BOCCIA e MOSCATELLI abbiano il giusto e adeguato riconoscimento.

A conclusione dell'articolo vorrei rivolgere un sincero saluto al Sost. Comm. BELLOMO Ignazio che il 1° febbraio è andato in pensione dopo 40 anni passati in Polizia, memoria storica della Sezione Polstrada di Bari ha visto riconosciuto il proprio lavoro con il conseguimento dell'onorificenza di “Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

F. Valendino

Convegno sulla sicurezza

organizzato dal

SIULP di Lecce

Disagio sociale originato dal divario esistente tra la sicurezza percepita e la sicurezza reale: analisi e possibili soluzioni

Lecce 5 marzo 2010

interverranno

Il neo Segretario provinciale del Siulp Lecce

Piero Stefanizzi

Segretario provinciale CISL Lecce

Prof. Marcello Strazzer

Presidente università del Salento

Dott. Cataldo Motta

Procuratore Capo Procura Repubblica

Tribunale Lecce

Prefetto Francesco Gratteri

Direttore Centrale Anticrimine Dipartimento P.S.

Felice Romano

Segretario Generale Siulp

On. Alfredo Mantovano

Sottosegretario all'Interno

Coordina i lavori

Tiziana Colluto

giornalista di Telerama news

Nuovi coefficienti di trasformazione

Come è noto l'articolo 1, comma 11 della legge n. 335/95 ha previsto la rideterminazione del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della medesima legge, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT.

A tal fine, la tabella A allegata alla legge 335/1995, riportante i coefficienti di trasformazione ripartiti in base all'età anagrafica posseduta, è stata sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla tabella A contenuta nell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, così come di seguito riportata.

Allegato 2 Tabella A COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Scrutini per merito comparativo attinenti alla qualifica di ispettore superiore

Il Dipartimento, in risposta alla nostra lamentela, relativa alla discrepanza di valutazione riscontrata nello scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso per la promozione di n. 185 ispettori capo alla qualifica di ispettore superiore, ha precisato quanto segue in una nota che riportiamo integralmente:

"Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che con circolari datate 28/7/2009, 18/8/2009 e 6/11/2009 sono stati richiesti a tutti gli uffici, enti matricolari e detentori dei fascicoli personali, i dati relativi alla carriera di quegli ispettori capo che al 31/12/2008 hanno maturato l'anzianità di 8 anni nella qualifica, al fine di preparare la documentazione per mettere in grado la Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato di poter effettuare lo scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso per la promozione di n. 185 ispettori capo alla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. ..

La richiesta dei dati è stata effettuata sulla base dei criteri di massima deliberati dalla cennata Commissione nella seduta dell'11/5/2009, criteri che sono stati prontamente comunicati ai sindacati.

Riguardo alla lamentela di codesta O.S. relativa alla circostanza che sarebbero stati valutati solo gli ultimi cinque anni antecedenti allo scrutinio, con la conseguenza che verrebbe penalizzato colui che ha frequentato corsi in precedenza, perché non verrebbero valutati, è stato precisato che il criterio della valutazione degli ultimi cinque anni (al pari di come avviene per le promozioni per merito comparativo dei funzionari) è stato stabilito dalla Commissione ispettori ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del disposto dell'art. 62, 2° c., del DPR 686/1957 che testualmente recita:

"Il Consiglio di Amministrazione determina le diverse categorie di titoli da esaminare in applicazione delle

disposizioni contenute nell'art. 169 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957, n. 3, ed i relativi coefficienti di valutazione e può stabilire altresì il periodo di tempo, non inferiore di regola a cinque anni, al quale devono riferirsi alcune categorie di titoli .."

Quindi, sulla base di questo criterio la limitazione temporale ai 5 anni precedenti lo scrutinio avviene anche per i rapporti informativi, per i riconoscimenti premiali e per gli incarichi e servizi svolti al di fuori delle normali mansioni. Il superamento di specifici corsi ha di regola interesse solo in relazione all'attualità (sotto l'aspetto della concreta possibilità di utilizzare sul campo le conoscenze acquisite) delle nozioni impartite nel corso, così come per i rapporti informativi è rilevante per l'Amministrazione ad avere il quadro delle qualità del servizio che attualmente il dipendente esplica, analogamente per i riconoscimenti dove si rinviene l'interesse a considerare l'attuale livello qualitativo delle capacità operative del dipendente.

Diverso, invece, è il discorso per i titoli di studio, le abilitazioni professionali, le pubblicazioni scientifiche e i lavori originali elaborati per il servizio, per le quali la valutazione si estende temporalmente a tutta la vita professionale del dipendente, proprio perché quegli elementi denotano qualità culturali e capacità il cui possesso è rilevante anche oltre i limiti temporali assunti per gli altri titoli.

Riguardo, invece alle sanzioni disciplinari, il fatto che siano stati richiesti i dati relativi a quelle irrogate a partire dall'1/9/1995 e non solo sugli ultimi cinque anni, la citata Direzione Centrale ha precisato che il periodo interessato è quello trascorso dal dipendente nel ruolo ispettori, poiché per deliberare compiutamente sulla personalità di un dipendente si ritiene necessario valutare il comportamento sotto il profilo deontologico in tutto l'arco della permanenza nel ruolo.

Laddove volesse applicarsi un limite temporale anche alla valutazione delle sanzioni disciplinari potrebbero verificarsi situazioni paradossali come quelle di non tener conto di provvedimenti amministrativi gravissimi (come per esempio sospensioni dal servizio e deplorazioni) irrogate 6, 7 o 8 anni prima degli scrutini, con l'ingiusta ed inevitabile conseguenza di non rendere giustizia nei confronti di colui che per decenni, invece, ha fornito sempre un comportamento ineccepibile.

Del resto la stessa norma impone che "lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato", per la configurazione della quale appare necessario non prescindere dal valutare quegli eventi, culturali, professionali, disciplinari ecc. che la "scopliscono" nel corso della carriera.

In merito alle perplessità espresse da codesta O.S. sul fatto che il sistema valutativo "appare alquanto generico e generoso nella previsione dell'attribuzione di un punteggio suppletivo" in capo al Presidente della Commissione.....", la citata Direzione Centrale ha precisato che il c.d. punteggio discrezionale non è un punteggio "suppletivo", ma è una parte di un valore complessivo della valutazione del soggetto; esso infatti è contenuto in una (la 5°) delle cinque categorie che vanno a formare il punteggio finale da attribuire nella graduatoria di merito. E' quindi un punteggio essenziale e non suppletivo. L'art. 169 del DPR 3/157 e l'art. 62 del DPR 686/1957, nel prevedere la regolamentazione degli scrutini "per merito comparativo", chiaramente impongono che il competente organo, che dovrà valutare il dipendente, deve tenere in considerazione precisi "aspetti" della carriera dei dipendenti, ciascuno dei quali viene inserito, dai criteri di massima, in una delle cinque categorie di scrutini.

Tra questi "aspetti" la normativa tassativamente individua:

- a) i rapporti informativi e i relativi giudizi complessivi che confluiscono nella 1° categoria;
- b) incarichi svolti, che confluiscono nella 2° categoria;
- c) profitto nei corsi professionali, lavori originali

elaborati per il servizio, pubblicazioni scientifiche, cultura generale, che confluiscono nella 3° categoria;

d) coefficiente di anzianità nel servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore, che confluiscono nella 4° categoria;

e) rendimento, qualità del servizio prestato, capacità organizzativa, attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, che confluiscono nella 5° categoria (la c.d. "discrezionale")."

Concorsi in atto - Avvisi e Rinvii

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare che approva il decreto di incorporamento dei candidati del 2° blocco dei volontari di truppa in ferma prefissata annuale nell'Esercito italiano per l'anno 2009.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare che approva la graduatoria di merito dei candidati del 3° blocco dei volontari di truppa in ferma prefissata annuale nell'Esercito italiano per l'anno 2009.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria per l'ammissione al 14° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito ad immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito.

CONCORSO (scad. 22 marzo 2010) . Concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 359 (trecentocinquantanove) unità nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina militare, di cui 220 (duecentoventi) nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 139 (centotrentanove) nel Corpo delle capitanerie di porto (CP).

RINVIO Avviso di rinvio delle prove scritte relative al concorso pubblico, per esami, a otto posti di collaboratore amministrativo - categoria B, posizione economica B1 - nel ruolo del personale dell'Ente nazionale aviazione civile.

RINVIO Avviso di rinvio delle prove scritte relativi

al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tredici ispettori dei servizi del traffico aereo di cui sei con specializzazioni nei servizi del controllo del traffico aereo, tre con specializzazione nei servizi comunicazione, navigazione e sorveglianza, tre con specializzazione nei servizi di meteorologia aeronautica, uno con specializzazione nel disegno enella gestione dello spazio aereo, nel ruolo del personale dell'Ente nazionale aviazione civile.

DIARIO Diario di esame dei colloqui del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Contratto nazionale dei vigili del fuoco.

Settimo anniversario della morte del compianto Emanuele Petri - Intitolata una strada nel comune di Tuoro sul Trasimeno (PG)

Il prossimo 02 Marzo, ricorrerà il settimo anniversario della morte del compianto Emanuele Petri, Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Di seguito riportiamo alcune iniziative che verranno effettuate

- ore, 09.00, presso la Questura di Arezzo, alla presenza del Prefetto e della Autorità militari e civili si terrà una Santa Messa tenuta dal Vescovo di Arezzo;

In Tuoro sul Trasimeno (PG) a cura del Comune e del Consiglio Comunale Ragazzi e dell'Associazione "Emanuele Petri", vittima del Terrorismo:

- alle ore 16.30, deposizione corona d'alloro presso il cimitero di Vernazzano;

- alle ore 17.00, intitolazione strada comunale a "Emanuele Petri",

- alle ore 17.30, S. Messa Solenne celebrata dal vescovo di Perugia;

- alle ore 21.15 Concerto di beneficenza della Fanfara Nazionale della Polizia di Stato.

Il SIULP Areentino parteciperà alle predette iniziative e a fianco della signora Alma e del figlio Angelo, nostro iscritto, in servizio presso il Posto Polfer di Terontola (AR).

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 15

N. 4 - 15 Febbraio 2010

Direttore Responsabile

GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:

INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione

**GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO**

Hanno collaborato a questo numero:

**F. VALENDINO
F. ROMANO**

Reg. Trib. Bari N. 1278

Redazione: Via Murat, 4 - Bari

Tel. 080/5291110 - 5291165

Telefax 080/5232702

Internet: www.siulp.it

E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia

Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)

E-mail: mediaservice3@simail.it

Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

Al cittadino va garantito il diritto alla salute, al lavoratore una vita libera e dignitosa, al pensionato e all'invalido per servizio il riconoscimento morale ed economico dello Stato



Sigla un'importantissima convenzione con lo Studio Legale Associato GUERRA di Tolentino (MC), in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità, ferite o lesioni per cause di servizio.

Da tre generazioni lo Studio si occupa esclusivamente di tale settore e per i traguardi ottenuti è considerato uno dei più qualificati a livello nazionale. Collabora con eccellenti esperti Medici Legali ai fini della preventiva valutazione della pratica e dell'acquisizione di eventuali perizie.

L'offerta che il SIULP riserva esclusivamente ai propri iscritti è la seguente:

- Gratuità della consulenza preliminare ai fini della redazione della domanda;
- Gratuità dell'esame della posizione nella fase istruttoria procedimentale per la valutazione dell'assistenza tecnica;
- Gratuità dell'intervento legale ai fini della eventuale diffida all'Amministrazione per il ritardo nell'emissione del provvedimento;
- Gratuità dell'eventuale ricorso al TAR avverso il "silenzio/inadempimento" dell'Amministrazione, salva la condanna dell'Amministrazione stessa alla rifusione delle spese di lite a favore dei difensori antistatari;
- Valutazione gratuita sotto il profilo legale e medico legale dell'utilità dell'impugnazione del provvedimento negativo;
- Condizioni economiche vantaggiose per l'impugnazione del provvedimento negativo di riconoscimento della causa di servizio dinanzi alle competenti Sedi Giurisdizionali (TAR e Corte dei Conti).

**per la fruizione del servizio è necessario contattare
il Segretario Provinciale Generale della tua provincia**